



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 1135-2022 - Seduta N° 3773 - del 18/11/2022 - Numero d'Ordine 25

Prot/2022/1285566

Oggetto Programma di sviluppo rurale 2014-2022 - Norme comuni e specifiche per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul bando pacchetto giovani. Avvio procedure.

Struttura Proponente Settore politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta | | Presenti | Assenti |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Giovanni TOTI | Presidente della Giunta Regionale | X | |
| Alessandro PIANA | Vicepresidente della Giunta Regionale | X | |
| Andrea BENVEDUTI | Assessore | X | |
| Simona FERRO | Assessore | X | |
| Giacomo Raul GIAMPEDRONE | Assessore | X | |
| Angelo GRATAROLA | Assessore | X | |
| Augusto SARTORI | Assessore | X | |
| Marco SCAJOLA | Assessore | X | |
| | | 8 | 0 |

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub N

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 6870 del 6/10/2015, e successive modifiche e integrazioni, che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2021) 7589 del 19/10/2021 con la quale è approvata la modifica del PSR che estende al 2021 e 2022 l'originario periodo di programmazione 2014-2020, vengono introdotte le risorse a favore di alcune sottomisure e viene pianificato l'impiego delle relative risorse pubbliche aggiuntive, ammontanti complessivamente a € 104.614.682,84;

Atteso che a seguito di modifiche è stata introdotta la possibilità dell'apertura combinata dei bandi relativi alle sottomisure 6.1 e 4.1 con il cosiddetto "pacchetto giovani", che si attua attraverso la concessione contestuale del premio previsto dalla sottomisura 6.1 e del sostegno previsto dalla sottomisura 4.1;

Visto che vi è una disponibilità di risorse finanziarie rispettivamente pari ad € 1.400.000,00 per la sottomisura 6.1 ed a € 4.000.000,00 per la sottomisura 4.1;

Visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

Dato atto pertanto che sono presenti le condizioni per avviare le procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando "pacchetto giovani";

Ritenuto pertanto opportuno approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando "pacchetto giovani" definite nei documenti seguenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Norme comuni per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul bando "pacchetto giovani" (Allegato 1);
- Norme specifiche per le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.1 "Supporto agli investimenti nelle aziende agricole" (Allegato 2);
- Norme specifiche per le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 "Aiuto all'avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori" (Allegato 3);

Ritenuto di individuare ai sensi dell'art. 20 e dell'allegato n. 6 del citato DM n. 2588 del 10 marzo 2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione a valere sul presente bando, come risulta dal documento "Allegato 4", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto necessario fornire ai richiedenti adeguata informativa in materia di trattamento dei dati personali, informativa riportata nel documento "Allegato 5 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di procedere all'individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM n. 2588 del 10.03.2020, secondo le modalità di cui all'Allegato 6, in modo da stabilire nell'applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all'entità, gravità e durata dell'infrazione, come segue:

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|----------------------|--------------------------|
| $1,00 \leq x < 3,00$ | 3% |
| $3,00 \leq x < 4,00$ | 25% |
| $x \Rightarrow 4,00$ | 50% |

Sentita l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Organismo Pagatore competente per il PSR Liguria;

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR è demandata, in termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell’entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell’Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

1. Di dare atto, per i motivi meglio precisati in premessa, che si sono verificate le condizioni per l’avvio delle procedure di presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando “pacchetto giovani”.
2. Di approvare le procedure per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento a valere sul bando “pacchetto giovani” definite nei documenti di cui agli Allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare mandato al Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di modificare, ove necessario, i termini di chiusura del bando.
4. Di individuare ai sensi del DM n. 2588 del 10 03 2020 le fattispecie di violazione di impegni e i livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione individuate per la sottomisura 4.1 del PSR, come risulta dal documento Allegato 4 “Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. Di fornire informativa in materia di trattamento dei dati personali attraverso il documento “Allegato 5 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
6. Di procedere all’individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3%, come previsto e consentito dal DM n. 2588 del 10.03.2020, secondo le modalità di cui all’Allegato 6, in modo da stabilire nell’applicazione delle riduzioni, un criterio deterrente di gradualità e proporzionalità rispetto all’entità, gravità e durata dell’infrazione, come segue:

| Punteggio | Percentuale di riduzione |
|----------------------|--------------------------|
| $1,00 \leq x < 3,00$ | 3% |
| $3,00 \leq x < 4,00$ | 25% |
| $x \geq 4,00$ | 50% |

7. Di stabilire che la dotazione finanziaria a disposizione sul presente bando ammonta ad € 1.400.000,00 per la sottomisura 6.1 ed a € 4.000.000,00 per la sottomisura 4.1.

8. Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Programma di sviluppo rurale 2014-2022

Norme comuni per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul bando “pacchetto giovani”.

Finalità e obiettivi

Il presente bando ha l'obiettivo di favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura e l'avviamento delle relative aziende mediante la presentazione contestuale di domande a valere sulle sottomisure 4.1 e 6.1, cosiddetto “pacchetto giovani”, con le modalità descritte di seguito e negli Allegati 2 e 3. In particolare il pacchetto giovani si attua esclusivamente, nel contesto di un accesso di progettazione integrata, attraverso la presentazione contestuale delle domande di sostegno e l'eventuale concessione del premio previsto dalla sottomisura 6.1 del PSR “Aiuto all'avviamento di imprese agricole per i giovani agricoltori” e del sostegno previsto dalla sottomisura 4.1 del PSR “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”.

Nello specifico, la sottomisura 6.1 persegue gli obiettivi di:

- mantenere e consolidare il tessuto socio-economico nelle zone rurali per garantire il mantenimento produttivo e vitale delle aziende agricole;
- garantire un ricambio generazionale funzionale al rinnovato quadro di riferimento economico e sociale dell'agricoltura.

La sottomisura 4.1 persegue gli obiettivi di:

- migliorare l'efficienza economica aziendale;
- accrescere il valore aggiunto aziendale tramite la trasformazione in azienda e la vendita diretta in azienda dei prodotti aziendali;
- migliorare le prestazioni ambientali aziendali con particolare riferimento a risparmio idrico, energetico, riduzione delle emissioni inquinanti, difesa del suolo dall'erosione;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro.

Validità temporale

Le domande di sostegno possono essere presentate esclusivamente a partire dalle ore 10:00 di martedì 29 Novembre 2022 e sino alle ore 12:00 di mercoledì 22 Febbraio 2023.

Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili, fatte salve eventuali modifiche dei termini stabilite dall'Autorità di Gestione.

Tipologia di bando

Bando a graduatoria.

Beneficiari

Per quanto riguarda la sottomisura 6.1 possono presentare domanda i giovani agricoltori, definiti come segue ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento 1305/2013: "giovane agricoltore" - una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda (primo insediamento). La definizione di primo insediamento è specificata in seguito.

Per quanto riguarda la sottomisura 4.1 possono presentare domanda le imprese agricole dotate di partita IVA attiva con codice attività riferito all'attività agricola, il cui rappresentante

legale presenta domanda di sostegno per la sottomisura 6.1, così come definito al paragrafo “presentazione delle domande”.

Definizione di primo insediamento

Il “primo insediamento” inizia con l’acquisizione per la prima volta del possesso di una azienda agricola in qualità di capo azienda con l’attribuzione per la prima volta della Partita IVA come produttore agricolo e termina con l’attuazione del Piano Aziendale di Sviluppo (PAS). La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA come produttore agricolo.

Nel caso di insediamento del giovane agricoltore in una azienda costituita NON in forma individuale sono stabilite le seguenti norme:

- a) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di persone la quota del giovane nell’ambito della società deve essere superiore al 50% oppure nell’atto costitutivo deve essere inserita una delega esplicita che dia poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria al giovane agricoltore;
- b) nel caso di società in accomandita semplice, il giovane agricoltore si deve insediare come socio accomandatario e deve avere poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria;
- c) per il giovane agricoltore che si insedia in impresa costituita sotto forma di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata, società consortili), il giovane agricoltore deve rivestire la carica a cui corrispondono i poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria (amministratore delegato o amministratore unico).

Nel caso di insediamento di più soggetti in qualità di contitolari in aziende a conduzione associata sarà erogato un solo premio di insediamento.

Il giovane agricoltore deve esercitare il controllo sulla società, con poteri decisionali pieni ed esclusivi in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria, ai benefici ed ai rischi finanziari. I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo decennale, decorrente dalla data dell’atto di ammissione.

Campo di applicazione

Tutto il territorio regionale. Gli investimenti a valere sulla sottomisura 4.1 devono essere localizzati sul territorio della Regione Liguria e riconducibili a una specifica Unità Tecnico Economica (UTE), come definita dall’art. 1 comma 3 del DPR 503/1999, situata sul territorio della Liguria; è consentita la realizzazione di investimenti anche al di fuori del territorio della Regione Liguria nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 70 del Reg. UE 1303/2013.

Presentazione delle domande

A pena di inammissibilità il richiedente deve presentare le domande di sostegno per entrambe le sottomisure 6.1 e 4.1: la mancata presentazione di una delle due domande, nel termine di validità temporale del presente bando come sopra stabilito, ha quale conseguenza l’inammissibilità dell’intero pacchetto giovani.

Nell'ambito del pacchetto giovani viene redatto un unico Piano Aziendale di Sviluppo (PAS), compilando il file scaricabile dalla pagina di Agriligurianet dedicata al presente bando, da allegare perentoriamente alla domanda di sostegno a valere sulla sottomisura 6.1.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno a valere per ogni sottomisura; non è ricevibile una seconda domanda di sostegno in vigenza di una precedente domanda non rinunciata.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal PSR sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005 e nel caso di allevamenti, anche della Banca Dati Nazionale per la zootecnia (BDN).

Si rammenta che il premio di insediamento viene corrisposto esclusivamente a persone fisiche per cui, in caso di insediamento di giovane agricoltore in azienda costituita non in forma individuale, al fine di predisporre la domanda a valere sulla sottomisura 6.1 sarà necessario costituire un ulteriore fascicolo aziendale contenente le informazioni anagrafiche del legale rappresentante dell'azienda.

Si rammenta inoltre che il fascicolo deve essere confermato o aggiornato almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, secondo quanto stabilito con Decreto Ministeriale n. 99707 del 1° marzo 2021 pubblicato in GU, serie generale, numero 94.

Il fascicolo così aggiornato e validato in tutte le sue componenti e con l'indicazione obbligatoria di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da utilizzarsi per le comunicazioni, deve essere reso disponibile, a carico del richiedente, sul portale SIAN anche da coloro che lo hanno eventualmente costituito presso Organismi Pagatori diversi da AGEA.

A pena di irricevibilità le domande per lo sviluppo rurale, sia di sostegno che di pagamento, devono essere predisposte e presentate (tecnicamente "rilasciate") tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN (www.sian.it), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande, sempre a pena di irricevibilità, dovranno essere sottoscritte dal richiedente con firma elettronica secondo gli standard utilizzati dal SIAN.

Le domande di sostegno e di pagamento devono recare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che sarà utilizzato per le comunicazioni inerenti all'operazione.

Ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema e da un numero di protocollo attribuito elettronicamente da AGEA che fa fede per la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del richiedente e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale. La delega deve essere compilata seguendo le istruzioni ed il modello disponibili al seguente link:

<https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria-psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2.html>

In caso di malfunzionamenti informatici collegati alle funzionalità del SIAN in fase di compilazione della domanda è possibile aprire un ticket all'Help Desk Sian inviando mail all'indirizzo helpdesk@l3-sian.it e per conoscenza agli indirizzi

strutturali.supporto.l4@it.ey.com, strutturali_supporto@sin.it, psrstrutturali@agea.gov.it e hd.sian@regione.liguria.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori. Ulteriori dettagli e/o aggiornamenti relativi all'apertura del ticket sono disponibili alla pagina dedicata, raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>.

I malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà di connessione, la lentezza dei collegamenti, l'assenza della firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o il suo mancato trasferimento tra Organismi Pagatori o qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda sul portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

L'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda di sostegno, non vale ai fini della data di presentazione della stessa, non attribuisce alcuna priorità nell'ordine di presentazione e non costituisce impegno per la Regione Liguria.

La domanda per essere esaminata dovrà pertanto essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione ed in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici; la domanda sarà quindi avviata in istruttoria solamente dopo il perfezionamento della stessa sul portale SIAN a carico del richiedente.

Le domande di adesione si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento. Le procedure per la presentazione delle domande sono dettagliate nei relativi specifici Allegati 2 e 3.

Ammissione al sostegno

La non ricevibilità o la non ammissibilità di una domanda di sostegno a valere su una delle due sottomisure in seguito all'istruttoria amministrativa determina l'inammissibilità dell'intero pacchetto giovani con il conseguente rigetto di entrambe le domande di sostegno. Le domande a valere su entrambe le sottomisure devono raggiungere il punteggio minimo previsto per la singola sottomisure dalle relative norme specifiche contenute nei rispettivi allegati, pena la non ammissibilità dell'intero pacchetto giovani. I punteggi conseguiti in ciascuna delle due sottomisure non possono essere compensati tra di loro.

Il sostegno sarà ammesso al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria unica regionale redatta sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascuna delle due domande del pacchetto giovani in applicazione dei criteri di selezione.

A parità di punteggio prevarrà il pacchetto in cui la domanda di sostegno a valere sulla sottomisure 6.1 è presentata dal giovane agricoltore con la minore età anagrafica.

La graduatoria così formata darà luogo al finanziamento del pacchetto giovani attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili su ogni singola sottomisure.

Entrambe le domande relative alle sottomisure del pacchetto giovani devono trovare copertura finanziaria, ancorché parziale, pena la non finanziabilità dell'intero pacchetto. Pertanto lo scorrimento della graduatoria per le domande ammissibili e il rilascio degli atti di ammissione cessa con l'esaurirsi delle risorse disponibili per una delle due sottomisure.

Per ogni pacchetto giovani ammesso al sostegno verrà rilasciato un unico atto di ammissione.

Varianti progettuali

Non sono ammissibili varianti per cambio di beneficiario. Sono ammissibili esclusivamente varianti tecniche di progetto al piano aziendale di sviluppo ed agli investimenti ammissibili con la sottomisura 4.1, fatte salve le applicazioni delle riduzioni, penalità e la ridefinizione delle condizioni di ammissibilità che possono determinare una riduzione od una decadenza totale del premio e/o del contributo concesso con l'atto di ammissione.

Impegni e obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità previste per le singole sottomisure devono essere rispettate al momento della presentazione delle domande di sostegno e anche al momento della presentazione delle domande di pagamento. La mancata presentazione delle domande di saldo nei termini indicati per ciascuna sottomisura dall'atto di ammissione a finanziamento, determina la decadenza dal sostegno dell'intero pacchetto e il recupero di eventuali somme già percepite, fatte salve le cause di forza maggiore (come disciplinate dai regolamenti comunitari).

Ad investimenti ultimati la dimensione economica aziendale, in termini di Produzione Standard (PS) di cui alle tabelle approvate con decreto del Dirigente n. 3542/2019, dovrà essere:

- superiore a € 18.000, ridotta a € 14.000 per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 paragrafo 1 del reg. (UE) 1305/2013;
- inferiore al limite massimo di 200.000 €.

Laddove il punteggio attribuito con l'istruttoria della singola domanda di sostegno non venga rispettato al momento di presentazione della relativa domanda di pagamento di saldo, l'ente istruttore procederà alla riduzione del premio/contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del premio/contributo ammesso a sostegno per la singola sottomisura il cui punteggio non è stato rispettato, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto o frazione di punto=1% di riduzione sul premio/contributo ammesso per la singola sottomisura).

Nel caso in cui il punteggio della singola domanda scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità (16 punti), il pacchetto decade dal sostegno, determinandone l'esclusione ed il sostegno verrà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Inoltre, laddove il punteggio totale attribuito in graduatoria scenda al di sotto della prima domanda non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il pacchetto decade dal sostegno, determinandone l'esclusione ed il sostegno verrà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

Con la sottoscrizione delle domande di sostegno e pagamento il richiedente accetta di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di

riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Laddove gli impegni non vengano rispettati il beneficiario decadrà dal sostegno e subirà l'applicazione di penalità come previsto dal Regolamento UE 640/2014 e come descritto nelle griglie (di cui all' Allegato 4) redatte ai sensi del DM 2588 del 10 marzo 2020.

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettate le condizioni di ammissibilità, gli impegni o gli altri obblighi come di seguito definiti:

1. impegni previsti da programma di sviluppo rurale;
2. altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione, dello Stato, ovvero previsti dal PSR, nonché altri requisiti e norme obbligatori.

Il richiedente è obbligato dalla presentazione delle domande di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca totale del premio per la **sottomisura 6.1** e del sostegno per la **sottomisura 4.1**, a:

- consentire l'accesso al luogo dell'investimento da parte delle persone incaricate dei controlli nell'ambito del PSR;
- mettere a disposizione della Regione e di ogni altra autorità pubblica incaricata dei controlli e del monitoraggio, tutta la documentazione relativa agli investimenti o necessaria a svolgere l'attività di controllo, anche in caso sia detenuta da terzi;

Il beneficiario è obbligato, pena il rifiuto o la revoca totale del premio per la **sottomisura 6.1**:

- proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di ammissione al sostegno, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di titolare o contitolare giuridico, civile e fiscale dell'impresa agricola, così come disciplinato al punto 8) del paragrafo "Condizioni di ammissibilità" delle norme specifiche relative alla sottomisura 6.1 riportate nell'Allegato 3.

Ai fini del presente bando, per gli investimenti a valere sulla **sottomisura 4.1**, il beneficiario deve garantire la stabilità dell'operazione per tutta la durata del vincolo di destinazione d'uso, pari a 10 anni per i beni immobili, le trattorie e le motoagricole e pari a 5 anni per gli altri investimenti, in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013. L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

A tal fine si impegna in particolare a:

- non cedere procurando un indebito vantaggio ad una impresa gli investimenti realizzati ed in ogni caso non cedere gli investimenti ad un soggetto che alla data della cessione del bene non possiede i requisiti di accesso alla sottomisura 6.1;
- non rilocalizzare gli investimenti realizzati al di fuori dell'area del programma;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione di cui alla sottomisura 4.1 sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti e comunque in base a quanto disposto dall'art. 71 del Reg. UE 1303/2013 e dell'Allegato 4.

Il beneficiario è obbligato dalla presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo stabilito dal PSR, pena il rifiuto o la revoca parziale del sostegno attraverso l'applicazione delle riduzioni previste dal Reg. UE 640/2014 e DM 2588 del 10 marzo 2020, a:

- attuare correttamente gli investimenti ammessi al sostegno;

- garantire una adeguata informazione e pubblicità dell'investimento, ai sensi del capitolo 15.3 del PSR e del Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.;
- comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della sua conclusione o prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso.
- rispettare il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del sostegno, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR.

In caso di violazione di impegni, saranno applicate le riduzioni di cui all'Allegato 4

Forza maggiore

In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto. Ai sensi dell'art. 4 Reg. UE 640/2014, i casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di "*Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali*" sul portale SIAN. In difetto troveranno applicazione le penalità di cui all'Allegato 4.

La comunicazione e il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

Dati personali

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi vengono trattati da parte della Regione Liguria e/o dei soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della normativa vigente, in particolare del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e del Decreto Legislativo n° 196/2003 e ss.mm.ii (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In attuazione dell'art. 13 del citato Regolamento 2016/679/UE (GDPR) viene fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 5, che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Le attività di informazione e pubblicità ai sensi del capitolo 15.3 del PSR sono definite dalla DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "*Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020*".

Norma residuale

Per quanto non disciplinato con il presente atto si applicano le pertinenti disposizioni del Programma regionale di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento al capitolo 8.1, e le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Programma di sviluppo rurale 2014-2022

Norme specifiche per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole”.

Disponibilità finanziarie

Nell’ambito del pacchetto giovani le risorse finanziarie disponibili per la sottomisura 4.1 “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” ammontano ad € 4.000.000,00.

Condizioni di ammissibilità degli investimenti

Gli investimenti possono riguardare:

- a. la produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
- b. le attività complementari svolte dall’azienda agricola per la trasformazione e/o la vendita di prodotti agricoli di prevalente provenienza aziendale, a condizione che i prodotti della trasformazione siano ancora prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a:

1. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati, direttamente funzionali alla produzione agricola, alla trasformazione e vendita dei prodotti aziendali di cui al precedente punto b. Per ristrutturazione sostanziale si intende una ristrutturazione il cui costo ammonta almeno al 25% del valore a nuovo del fabbricato;
2. ristrutturazione, attraverso la riduzione del numero delle piante, l’abbassamento della chioma, l’eventuale ricorso a innesti o altre tecniche colturali non ordinarie, di vecchi oliveti, castagneti e nocioleti per ridurre i costi di produzione e favorire la meccanizzazione;
3. impianto di colture poliennali finalizzato al miglioramento fondiario quali frutteti, oliveti, vigneti o colture arboree o arbustive con un ciclo colturale di almeno cinque anni. Non sono ammissibili a finanziamento impianti di bosco compresi gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;

4. sistemazione duratura dei terreni agricoli per assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità da parte delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
5. realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici a servizio delle colture e degli allevamenti o delle attività complementari aziendali di cui al precedente punto b;
6. acquisto di macchinari e impianti per la protezione dell'ambiente dai sottoprodotti dei cicli produttivi aziendali quali: reflui, rifiuti, emissioni;
7. acquisto di macchine e di attrezzature (compresi elaboratori elettronici) impiegate nella produzione agricola, zootecnica o nelle attività complementari di cui al precedente punto b;
8. investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica da destinarsi esclusivamente all'utilizzo aziendale, attraverso lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili (solare, eolico) e/o di biomasse solo derivanti da sottoprodotti e/o residui, di origine prevalentemente aziendale, derivanti dalla lavorazione di prodotti agricoli e forestali. Gli impianti per la produzione di energia elettrica o termica devono essere commisurati tramite appositi contatori alle esigenze energetiche, su base annuale, relative ai cicli produttivi agricoli dell'azienda agricola interessata;
9. acquisto di terreno, solo se finalizzato all'aumento delle dimensioni della SAU ed inserito in un complesso di investimenti finanziati con la medesima operazione, all'interno del quale il costo dell'acquisto di terreno non può superare il 10% della spesa totale ammessa a contributo nell'ambito della medesima operazione, come previsto dall'art. 69.3.b del reg. (UE) n. 1303/2013;
10. recinzioni di terreni destinati a colture agricole di elevato pregio (come previsto dalla D.G.R. 1115/2016 e ss.mm.ii.) o di terreni agricoli adibiti al pascolo;
11. investimenti immateriali connessi agli investimenti di cui ai punti precedenti quali:
 - acquisto di software;
 - creazione di siti internet e/o ampliamento delle loro funzionalità;
 - acquisto di brevetti e licenze;
12. spese generali e tecniche fino a un massimo del 6% dei costi relativi alla costruzione e miglioramento di beni immobili, ridotto al 3% per tutti gli altri costi. I massimali relativi alle spese generali e tecniche sono aumentati del 2% nel caso di investimenti realizzati all'interno delle zone Natura 2000 per conformarsi a quanto previsto dalle misure di conservazione e alla normativa in materia.

Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti:

1. per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2022 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo “Disposizioni comuni a tutte le misure” oltre che quelle specifiche per la sottomisura 4.1;
2. il fascicolo aziendale dovrà essere aggiornato, pienamente rispondente all’effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato (territorio, mezzi di produzione, manodopera, zootecnia, etc), pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erronee indicazioni sul fascicolo aziendale ai sensi del DPR 503/99 di cui sopra;
3. per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese vige, salvo quanto diversamente stabilito nel presente atto, quanto stabilito con DGR 1115/2016 e ss.mm.ii.;
4. sono ammissibili le prestazioni volontarie non retribuite (lavori in economia) esclusivamente se inerenti le lavorazioni agronomiche che non richiedono competenze specifiche, attrezzature e macchinari ordinariamente non reperibili nelle aziende agricole, secondo quanto stabilito con DGR 1115/2016 e ss.mm.ii.;
5. per quanto concerne la decorrenza delle spese ammissibili a finanziamento sono considerate ammissibili a sostegno esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali e tecniche effettuate nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’intervento proposto nella domanda stessa, inclusi gli studi di fattibilità;
6. la domanda di sostegno deve riguardare investimenti cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili al momento della presentazione della stessa, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi, ovvero tutta la documentazione necessaria ad attestare l’immediata eseguibilità. Tale requisito deve essere assolto al momento di presentazione della domanda;
7. tutte le spese sostenute dal beneficiario, con esclusione delle prestazioni volontarie non retribuite, devono essere documentate da fatture o da altri documenti aventi forza probatoria equivalente. I pagamenti relativi devono essere documentati tramite bonifico bancario, RIBA bancaria o altro sistema equivalente eseguito tramite Conto Corrente intestato al titolare della domanda. Come previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii., le fatture, come gli altri documenti equivalenti, devono perentoriamente

essere emesse sin dall'origine con la dicitura "PSR LIGURIA DOMANDA N°..." seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno.

8. sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali;
9. qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, le operazioni di investimento sono precedute da una valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
10. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS), di cui alle tabelle approvate con decreto del Dirigente n. 3542/2019:
 - a) limite minimo di € 18.000. Tale limite è ridotto a € 14.000 per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all'art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell'allegato del PSR "elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all'art. 32 reg. 1305/2013";
 - b) limite massimo di € 200.000.

Le dimensioni aziendali, che determinano il potenziale produttivo, sono verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno e dell'apposita scheda del Piano aziendale di sviluppo.

Al momento della presentazione della domanda di saldo la dimensione aziendale in termini di Produzione Standard dovrà rispettare i limiti minimo e massimo di cui sopra, verificati tramite le informazioni presenti sul Fascicolo Aziendale.

Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
11. non sono ammissibili le domande di sostegno che determinano un contributo di importo inferiore a € 5.000,00 e superiore ad € 80.000,00;
12. la sottomisura 4.1 non sostiene gli investimenti che possono essere oggetto di sostegno finanziario nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato (OCM) di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, se non nei casi previsti dal capitolo 14.1.1 del PSR 2014 - 2022;
13. sono considerati ammissibili esclusivamente gli investimenti che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola, ovvero che valutino e

garantiscono, tramite il **piano aziendale di sviluppo (PAS)** allegato alla domanda della sottomisura 6.1:

- a) la sostenibilità finanziaria ed economica degli investimenti: l'azienda, a PAS realizzato, deve essere in grado di sostenere le quote di reintegro su base trentennale per gli investimenti che costituiscono oggetto della domanda di sostegno per fabbricati ed opere fisse e decennale per gli investimenti in macchine ed attrezzature, che dovrà quindi risultare inferiore al 40% della produzione aziendale annua (valutando anche altri investimenti attivati ed i contributi percepiti su altre misure del PSR);
- b) il raggiungimento di un incremento delle prestazioni aziendali in termini economici e/o ambientali (in termini di riduzione dei consumi energetici, idrici o delle emissioni).

Non sono ammissibili a finanziamento:

- 1. le spese relative alle abitazioni, a magazzini, avanserre, depositi attrezzi, ricoveri per macchinari e scorte, ad esclusione dei fienili, e ogni altro manufatto non direttamente connesso alla produzione agricola o alla trasformazione o vendita dei prodotti aziendali;
- 2. i costi di gestione, gli interessi passivi e le imposte, compresa l'IVA;
- 3. le spese relative ad investimenti non conformi alle norme comunitarie, nazionali o regionali;
- 4. le compravendite di terreni e fabbricati effettuate fra soggetti aventi interessi comuni (coniugi, parenti e affini fino al secondo grado, soci dell'acquirente e/o del venditore);
- 5. le spese per acquisto di materiale usato e di beni non durevoli (si considerano beni non durevoli i beni che non hanno durata pari almeno alla durata del vincolo di destinazione d'uso);
- 6. le spese per investimenti di mera sostituzione. Si considerano di mera sostituzione gli investimenti finalizzati a sostituire:
 - a) macchinari esistenti in azienda da meno di 10 anni con macchinari nuovi dello stesso tipo e capacità produttiva più o meno 25%, senza demolizione dei macchinari esistenti, tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%;
 - b) fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con altri fabbricati - tranne il caso di ampliamento delle dimensioni aziendali di almeno il 50%. Non rientra tra gli investimenti di sostituzione la demolizione completa di fabbricati che abbiano

almeno 30 anni di vita (ridotti a 15 per le serre), e la loro sostituzione con fabbricati moderni. Non rientra inoltre tra gli investimenti di sostituzione il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato;

c) colture arboree o arbustive poliennali, anche se giunti al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sullo stesso terreno e con la stessa specie e varietà.

Condizioni di ammissibilità specifiche relative a talune tipologie di investimento:

1. l'attività di trasformazione e commercializzazione deve avvenire all'interno dell'azienda agricola (con l'esclusione esplicita, tra l'altro, di punti vendita esterni al perimetro aziendale, situati in centri urbani e in zone a destinazione urbanistica commerciale) e deve riguardare prodotti agricoli, di cui all'allegato I del Trattato, di prevalente origine aziendale. Fanno eccezione gli ingredienti complementari necessari per motivi di trasformazione. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione deve essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato;
2. nel caso di rilocalizzazione degli stabilimenti di produzione, i costi relativi a fabbricati e pertinenze devono essere sempre determinati al netto del valore delle strutture dismesse, vendute o destinate ad altre attività. Le strutture già esistenti in azienda al momento della concessione del contributo, se non dismesse, vendute o destinate ad altre attività, permangono vincolate a destinazione agricola per un periodo pari alle strutture finanziate. La rilocalizzazione al di fuori dei confini amministrativi della Regione Liguria è sempre vietata;
3. per quanto riguarda gli impianti per la produzione di energia di cui al punto 8 del paragrafo relativo alle spese ammissibili: è escluso qualsiasi sostegno alla produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata. La produzione di energia è limitata ai combustibili derivanti da scarti aziendali o di origine locale, al fine di minimizzare le necessità di trasporto, e derivanti altresì da una gestione attiva delle foreste, in modo da favorire l'avvio di filiere corte. Gli impianti funzionanti a biomasse dovranno sfruttare scarti di produzione agricola, agro-industriale o forestale locale, minimizzando le necessità di trasporto. Con il termine "locale" si intende una distanza di non più di 70 km in linea d'aria tra il luogo di produzione e il luogo di utilizzo;

4. per quanto riguarda gli investimenti per l'energia rinnovabile, che consumano o producono energia, si applicano le norme minime in materia di efficienza energetica indicate al capitolo 8.2.4.6 del PSR;
5. gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica attraverso lo sfruttamento di biomasse, sono ammissibili al sostegno solo se è utilizzata una percentuale di energia termica pari almeno al 40%, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione;
6. per quanto concerne gli interventi di captazione di acqua a fini irrigui il beneficiario deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni al momento di presentazione della domanda di sostegno. Inoltre gli interventi finalizzati al risparmio idrico dovranno essere accompagnati da una perizia tecnica che tenga conto della tipologia di impianto in uso e delle sue condizioni per quanto riguarda le dispersioni;
7. relativamente ai costi per investimenti nell'irrigazione, gli stessi sono ammissibili nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 46 del Reg. UE n. 1305/2013 e precisamente:
 - a) a norma del paragrafo 3, obbligo di installazione di appositi contatori volti a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno ai fini di consentire la corretta applicazione del piano tariffario previsto dal piano di gestione. Le spese per i contatori sono eleggibili al sostegno;
 - b) a norma del paragrafo 4:
 - nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti almeno "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui/elementi dell'infrastruttura di irrigazione preesistenti e dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale conseguente all'investimento, in base ad una valutazione ex-ante, almeno pari al:
 - 5% nei soli casi di investimenti relativi alla installazione di contatori e/o all'introduzione di sistemi di telecontrollo finalizzati al monitoraggio della rete allo scopo di consentire l'immediato intervento in casi di perdite idriche;
 - 20% nel caso di miglioramento di impianti diversi da quelli di cui al trattino precedente;
 - c) nel caso di investimenti realizzati in aree con corpi idrici ritenuti meno di "buono", per motivi inerenti la quantità d'acqua, è ammissibile il solo miglioramento di impianti irrigui preesistenti che rispettino le seguenti condizioni:

- l'investimento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua a livello dell'investimento, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;
- l'investimento comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda, in base ad una valutazione ex-ante ed ex-post, pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello di investimento.

Il consumo totale di acqua dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Per quanto sopra in ordine al risparmio idrico, gli obiettivi sono perseguiti principalmente mediante:

- la dotazione di contatori di misurazione della risorsa erogata;
- la realizzazione di opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti al fine di ridurre perdite e sprechi;
- realizzazione di opere per conversione di impianti attualmente a scorrimento in impianti con tubazioni a pressione.

Condizioni di ammissibilità specifiche relative agli investimenti per alcuni settori produttivi

Al fine di favorire la ristrutturazione aziendale verso comparti produttivi maggiormente redditizi e duraturi sono introdotte le seguenti limitazioni settoriali:

- per settore vitivinicolo sono ammissibili esclusivamente investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica;
- per il settore zootecnico gli investimenti connessi alla produzione del latte sono ammissibili esclusivamente se connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR;
- per quanto concerne i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, degli ortofrutticoli, del vitivinicolo e dell'apicoltura, si applicano le norme di demarcazione e di complementarietà di cui al capitolo 14.1.1 del PSR.

Criteri di selezione

I criteri di selezione per la sottomisura 4.1 sono quelli riportati e specificati nella tabella sottostante

| Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione (PSR) | Declinazione | Punteggio massimo |
|---|---|--------------------------|
| Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013. | Giovani agricoltori che si sono insediati da meno di 5 anni = 15 punti . | 15 punti |
| Recupero di terreni abbandonati (finalizzati all'aumento della SAU) per almeno il 10% della SAU posseduta a fine investimento (*) | 0,50 punti per ogni punto % di recupero di terreni abbandonati, oltre il 10%, a partire da 2 punti . | fino a 13 punti |
| Aumento delle dimensioni aziendali, in termini di Produzione Standard e a investimenti ultimati, pari almeno al 10% rispetto alle dimensioni aziendali possedute al momento della domanda di sostegno. | 0,50 punti per ogni punto % di aumento delle dimensioni aziendali, in termini di produzione standard, oltre il 10%, a partire da 2 punti . | fino a 10 punti |
| Imprese operanti in aree rurali di tipo D (**). | - Imprese con terreni situati prevalentemente in aree rurali D = 10 punti . - Imprese con terreni situati parzialmente (meno del 50% della superficie aziendale) in area D = 5 punti . | fino a 10 punti |

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| <p>Imprese con una dimensione aziendale, ad investimenti ultimati, compresa tra i 25.000 ed i 100.000 Euro in termini di Produzione Standard.</p> | <p>Imprese che, a investimenti ultimati, hanno una dimensione economica compresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra i 25.000 ed i 50.000 Euro in termini di Produzione Standard = 5 punti; • tra i 50.001 ed i 100.000 Euro in termini di Produzione Standard = 3 punti. | <p>fino a 5 punti</p> |
| <p>Investimenti necessari per aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla misura 3.1 (***)</p> | <p>- 0,1 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione. - Altri investimenti relativi a prodotti di qualità = fino a 2 punti (0,04 punti per ogni punto %).</p> | <p>fino a 2 punti</p> |
| <p>Investimenti destinati alla riduzione dell'impatto ambientale in termini di riduzione nell'utilizzo delle risorse energetiche e idriche, in termini di riduzione di emissioni nocive per l'ambiente o in termini di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico (****).</p> | <p>0,5 punti per ogni punto % di incidenza dell'investimento ambientale sul totale dell'operazione.</p> | <p>fino a 28 punti</p> |
| <p>Investimenti destinati a ridurre l'impatto agricolo nelle ZVN.</p> | <p>0,1 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione.</p> | <p>fino a 5 punti</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><u>CRITERI SETTORIALI</u> (fino a 10 punti)</p> <p>a) Per il settore floricolo, limitatamente al fiore reciso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti di riconversione verso prodotti diversi dal fiore reciso; • investimenti innovativi anche in biotecnologie. <p>b) Per settore vitivinicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti connessi alla produzione e trasformazione di prodotti a Denominazione di Origine e Indicazione Geografica. <p>c) Per il settore zootecnico, limitatamente alla produzione del latte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti connessi alla vendita diretta (da produttore a consumatore finale) del latte, alla trasformazione del latte in azienda o al conferimento in mercati locali attraverso accordi di filiera locale così come definiti al capitolo 8 del PSR. | <p>0,2 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione.</p> | <p style="text-align: center;">fino a 10 punti</p> |
| <p style="text-align: center;"><u>CRITERI ORIZZONTALI</u> (fino a 6 punti per il rispetto di almeno uno dei seguenti)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Innovazione di prodotto e/o di processo 2. Incremento del valore aggiunto dei prodotti tramite trasformazione e/o commercializzazione aziendali; 3. Tutela della biodiversità animale e vegetale; 4. Inserimento in progetti di cooperazione relativi a filiera corta e mercati locali. | <p>0,12 punti per ogni punto % di incidenza dell'intervento specifico sul totale dell'operazione.</p> | |

(*) Per quanto concerne il criterio “Recupero di terreni abbandonati” si intendono abbandonati i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- Terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti o bosco oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti o bosco in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

La SAU da prendere in considerazione per il calcolo di questo punteggio risulta quella a fine investimento, verificabile dalla superficie afferente alla “Produzione Standard post”.

(**) Per il calcolo del criterio riguardante le “Imprese operanti in aree rurali di tipo D” bisogna considerare la S.A.U. a fine investimento, verificabile dalla superficie afferente alla “Produzione Standard post”.

(***) Per quanto riguarda “gli investimenti necessari per poter aderire a regimi di qualità certificata in base a norme europee, nazionali e regionali di cui alla Misura 3.1” la necessità di tali investimenti deve essere comprovata da dichiarazione dell’organismo certificatore o prevista dalla normativa di settore.

(****) Gli investimenti destinati alla riduzione dell’impatto ambientale sono esclusivamente quelli indicati nella tabella presente nella pagina dedicata al bando su Agriligurianet.it.

Sono escluse dall’aiuto le domande che raggiungono un punteggio totale inferiore alla soglia minima pari a 16 punti.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del **Piano aziendale di sviluppo** a corredo della domanda di sostegno della sottomisura 6.1. I punteggi attribuiti a seguito dell’istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.

Domande di sostegno

La domanda, indipendentemente dagli investimenti necessari, deve indicare nel piano interventi investimenti che, in funzione delle percentuali di contributo spettanti al richiedente, corrispondano al massimo ad un contributo pari a € 80.000, ferma restando

la funzionalità dell'investimento nel suo complesso che deve essere conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità di sviluppo dell'attività agricola.

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda stessa.

Documenti obbligatori specifici per singole tipologie di spesa

Investimenti mobili non collocati stabilmente (acquisto macchine ed attrezzature) e spese generali e tecniche:

1. per ogni singolo bene, nel caso di acquisizione di beni materiali ed immateriali non compresi nelle voci del prezzario regionale vigente, nonché per le spese generali e tecniche, almeno tre preventivi confrontabili e conformi a quanto previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii. I preventivi, eccezion fatta per quelli relativi alle spese generali e tecniche richiesti prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di "gestione preventivi per domanda di sostegno" disponibile sul SIAN. In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell'applicativo "gestione preventivi per domanda di sostegno" è consentita l'acquisizione dei preventivi tramite PEC ricevuta dai fornitori, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all'Help Desk con le modalità descritte alla pagina di Agriligurianet dedicata al "Nuovo servizio assistenza informatica SIAN" raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>. I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al "Modello preventivo AGEA" scaricabile al suddetto link e devono essere allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall'Help Desk di presa in carico del ticket;
2. quadro riepilogativo dei preventivi di spesa redatto sulla base del modello scaricabile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html>;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli

aiuti concessi dal PSR 2014-2022, redatta sul modello in calce al presente bando.

Investimenti immobili:

1. cartografie, planimetrie (fornita su base catastale almeno in scala almeno 1:2000) e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, recinzioni, tubature, impianti di colture poliennali, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella depositata presso l'ente competente sul titolo edilizio; per gli investimenti relativi alla ristrutturazione di fabbricati destinati alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, deve essere presentata una planimetria di progetto dove rappresentare la destinazione d'uso di ogni locale e di ogni spazio, collocando nel dettaglio l'impiantistica, gli arredi e le attrezzature necessarie a svolgere l'attività prevista;
2. copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e quant'altro necessario per attestare l'immediata **cantierabilità** ed eseguibilità delle opere previste, ovvero dichiarazioni sostitutive attestanti l'immediata cantierabilità;
3. nel caso di opere: computo metrico estimativo dei lavori, compilato utilizzando il modello fornito dalla Regione (scaricabile al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/prezzario.html>) o modello contenente le medesime informazioni;
4. nel caso di acquisto di macchine, attrezzature, servizi e altri beni collocati stabilmente, per ciascun bene o servizio tre preventivi di spesa confrontabili e conformi a quanto previsto dalla DGR n.1115/2016 e ss.mm.ii. I preventivi, eccezion fatta per quelli relativi alle spese generali e tecniche richiesti prima dell'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, devono essere acquisiti esclusivamente mediante le funzionalità informatiche di "gestione preventivi per domanda di sostegno" disponibile sul SIAN. In caso di comprovati malfunzionamenti delle funzionalità informatiche dell'applicativo "gestione preventivi per domanda di sostegno" è consentita l'acquisizione dei preventivi tramite PEC ricevuta dai fornitori, ferma la necessità di aprire uno specifico ticket all'Help Desk con le modalità descritte alla

pagina di Agriligurianet dedicata al “Nuovo servizio assistenza informatica SIAN” raggiungibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/abilitazione-ai-servizi-sian-2/nuovo-servizio-assistenza-informatica-sian.html>. I preventivi acquisiti tramite PEC devono essere conformi al “Modello preventivo AGEA” scaricabile al suddetto link e devono essere allegati alla domanda di sostegno congiuntamente alla PEC con cui i fornitori li hanno trasmessi, alla mail di apertura del ticket e alla mail di riscontro dall’Help Desk di presa in carico del ticket;

5. quadro riepilogativo dei preventivi di spesa, redatto sulla base del modello scaricabile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/spese-ammissibili.html> ;
6. le relazioni tecniche specifiche legate alle diverse tipologie di investimenti, come espressamente previsto dalle Disposizioni Generali, dalle Condizioni relative all’ammissibilità degli investimenti e dalle Condizioni relative all’ammissibilità di alcune tipologie di investimenti quali perizia tecnica relativa alla realizzazione di impianti idrici e irrigui, termici, elettrici ed agli investimenti finalizzati alla produzione di energia elettrica o termica con evidenziata la conformità ai requisiti del bando in oggetto.
7. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022, redatta sul modello in calce al presente bando.

La mancata allegazione alla domanda di sostegno della documentazione obbligatoria a seconda dell’investimento, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l’inammissibilità del singolo investimento o dell’intera domanda di sostegno con conclusione negativa del procedimento, motivata dall’incompletezza della documentazione indispensabile all’istruttoria. L’inammissibilità della domanda per carenza documentale comporta come conseguenza anche l’inammissibilità dell’intero pacchetto giovani.

Intensità del sostegno

L’intensità del sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile, a cui si aggiunge un ulteriore 10% per ciascuno dei seguenti casi:

- Imprese condotte, al momento di presentazione della domanda di sostegno, da agricoltori di età non superiore a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1 del presente periodo di programmazione o alla misura 112 del periodo di programmazione 2007-2013 - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013;
- progetti integrati;
- Investimenti in zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Investimenti sovvenzionati nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) di cui all'art. 53 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto concerne la maggiorazione del contributo per gli investimenti collegati a operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 questa è riconosciuta esclusivamente per la quota parte di investimenti indispensabili per poter aderire o mantenere l'adesione ai regimi di cui ai predetti articoli 28 e 29. La necessità di tali investimenti deve essere comprovata, identificando inequivocabilmente gli investimenti indispensabili, da una dichiarazione dell'organismo certificatore o prevista dalla normativa di settore o dai disciplinari di produzione.

Per quanto concerne gli investimenti connessi alla trasformazione e vendita di prodotti agricoli, l'intensità del sostegno è limitata al 40%.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del sostegno e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa alla graduatoria e quindi dotati di atto di ammissione al sostegno.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico ammesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di stato avanzamento lavori (SAL);

- di saldo al completamento dell'operazione prevista. Il mancato completamento dell'operazione dà luogo a penalità consistenti in riduzioni e revoche totali di cui all'Allegato 4.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del sostegno non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nell'atto di ammissione al sostegno;
- b. entro il termine di 8 mesi dalla data dell'atto di ammissione a sostegno, a pena di sua decadenza, dovrà essere presentata una domanda di pagamento;
- c. a pena di decadenza dell'atto di ammissione, la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro:
 - 8 mesi dalla data dell'atto di ammissione al sostegno e comunque entro e non oltre la data del 30 giugno 2025 per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature;
 - 18 mesi dalla data dell'atto di ammissione al sostegno e comunque entro e non oltre la data del 30 giugno 2025 per tutte le altre domande.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. relazione tecnica a firma di un professionista e sottoscritta per accettazione dal beneficiario che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di ammissione, con particolare riferimento ad eventuale SAL, all'impiego effettivo di lavoro volontario non retribuito (lavoro "in economia"), ad eventuali variazioni apportate al progetto iniziale;
2. cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella presentata all'ente competente sul titolo edilizio;
3. nel caso di opere, computo metrico consuntivo dei lavori compilato utilizzando il modello fornito dalla Regione (scaricabile al seguente link: <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/prezzario.html>) o un modello contenente le

medesime informazioni;

4. nel caso di acquisti di attrezzature, macchine e/o altri beni materiali, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile targa, numero di matricola o altro identificativo;
5. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso al sostegno;
6. fatture e/o altra documentazione contabile equivalente provanti le spese ed il pagamento delle opere, delle attrezzature e delle macchine, delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc.). Si ricorda che le ulteriori modalità di pagamento ammissibili sono indicate dalla D.G.R. 1115/2016 al capitolo 3.15 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento". Le fatture, come gli altri documenti equivalenti, devono perentoriamente essere emesse sin dall'origine con la dicitura "*PSR LIGURIA DOMANDA N°...*" seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno. La mancanza di tale dicitura rende la fattura non utilizzabile ai fini della determinazione della spesa ammissibile ed il relativo contributo sarà rifiutato. Fanno eccezione le buste paga utilizzate per i predetti fini probatori, nonché le fatture per le spese generali e tecniche, effettuate nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda stessa. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni previste dalla DGR 1115/2016 e ss.mm.ii;
7. esclusivamente per la domanda di pagamento di anticipo il beneficiario, successivamente al rilascio della domanda su SIAN, dovrà presentare la garanzia fidejussoria generata tramite le apposite procedure disponibili sul portale SIAN.
8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022, redatta sul modello in calce al presente bando.

La mancata allegazione alla domanda di pagamento della documentazione obbligatoria a seconda delle tipologie di domanda e/o di investimento, ovvero la mancata produzione della stessa o di altra documentazione necessaria per legge entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità del singolo investimento o dell'intera domanda di pagamento o dell'intera operazione con conclusione negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria, con eventuale decadenza di diritto dal sostegno e revoca, con conseguente recupero, del contributo eventualmente già erogato. L'inammissibilità della domanda per carenza documentale comporta come conseguenza anche l'inammissibilità dell'intero pacchetto giovani.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(rilasciata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ C.F. _____, in qualità di legale rappresentante di _____ con sede legale in _____, Prov. di (____), C.F. _____

CONSAPEVOLE

- che gli aiuti concessi dal PSR 2014-2022 sono cumulabili con le sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili in base al PSR nel limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure del PSR e riportate nell'Allegato II del Reg. UE 1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo totale dell'investimento oggetto dell'agevolazione;
- delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(barrare la casella corrispondente al caso concreto)

- di non aver usufruito, nel corso del periodo 2014 - 2021, di agevolazioni fiscali per l'operazione proposta con la presente domanda di sostegno e di essere consapevole, che una volta ottenuto il contributo da parte di AGEA, non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale, nel caso in cui per gli stessi sia stato raggiunto il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013;
- di aver usufruito nel corso del 2014 - 2021 del credito d'imposta/detrazione (21) _____ previsto/a _____ dall'art. _____ del/della _____ relativamente all'operazione proposta con la presente domanda di sostegno.

A tal fine, dichiara:

- di aver beneficiato dell'agevolazione prevista dall'art. _____ del/della _____, in misura pari al _____% e per un importo calcolato di _____ euro (Allegare documentazione richiesta in nota (22));

- di aver già utilizzato il credito d'imposta ex art. _____ della _____ in compensazione orizzontale, per un importo pari a _____ euro;
- di aver già beneficiato della detrazione _____ ex art. _____ del/della _____ nel:
- Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;
- Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;

- di essere consapevole che AGEA procederà alla liquidazione del contributo PSR per la quota restante fino al raggiungimento del massimale previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo complessivo dell'investimento;

- di essere altresì consapevole che per tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale nel caso in cui la stessa raggiunga il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

- di essere consapevole che nel caso di presentazione di false prove al fine di ricevere il sostegno oppure di omissione per negligenza delle necessarie informazioni, ai sensi degli artt. 21 e 35 del Regolamento (UE) 640 2014 e dell'art. 51.2 Reg. (UE) 809/2014, è prevista l'esclusione dal finanziamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi;

- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa relativa al trattamento dei dati personali".

Data _____

Firma del Rappresentante legale. _____

Allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 "Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze" del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

(21) Inserire, a seconda della fattispecie, l'agevolazione fiscale avente ad oggetto i medesimi costi agevolabili dai PSR e il relativo riferimento normativo:

- i. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- ii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019;
- iii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- iv. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- v. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- vi. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;
- vii. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n.296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- viii. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013;
- ix. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019;
- x. altro (specificare).

(22) Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti i, ii e iii allegare la seguente documentazione:

- le fatture di acquisto dei beni agevolabili da parte del fornitore;
- (per l'agevolazione di cui al punto i) Dichiarazione/i dei redditi relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento all'agevolazione di cui al precedente punto iv allegare la seguente documentazione:

- Ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la fruibilità del credito d'imposta;
- Dichiarazione dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i).

Con riferimento all'agevolazione di cui ai precedenti punto v e vi allegare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica asseverata;
- Certificazione della documentazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (per l'agevolazione di cui al punto v) Dichiarazione/i dei redditi relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti vii, viii e ix allegare la seguente documentazione:

- Documenti di spesa (fatture fornitori);
- Documenti di acquisto (bonifici, assegni bancari o postali, ecc);
- Asseverazione tecnico abilitato (ove disponibile);

Programma di sviluppo rurale 2014-2022

Norme specifiche per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”.

Disponibilità finanziarie

Nell’ambito del pacchetto giovani le risorse finanziarie disponibili per la sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori” ammontano ad € 1.400.000,00.

Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno:

1. il giovane agricoltore deve insediarsi per la prima volta in qualità di capo azienda in un’impresa agricola;
2. la domanda di sostegno deve essere presentata entro 24 mesi dalla data del primo insediamento del giovane nell’azienda agricola;
3. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane deve avere età di almeno 18 anni e non superiore a 40 anni (ossia non deve aver compiuto 41 anni);
4. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell’azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere compreso entro i seguenti limiti in termini di Produzione Standard (PS), di cui alle tabelle approvate con decreto del Dirigente n. 3542/2019:
 - a) limite minimo di € 18.000. Tale limite è ridotto a € 14.000 per le imprese con sede aziendale nelle zone svantaggiate di cui all’art. 32 § 1 del reg. CE 1305/2013 meglio definite nell’allegato “elenco zone soggette a vincoli naturali di cui all’art. 32 reg. 1305/2013” del PSR;
 - b) limite massimo di € 200.000.Le dimensioni aziendali, che determinano il potenziale produttivo, sono verificate tramite le informazioni disponibili sul Fascicolo Aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno e dell’apposita scheda del Piano aziendale di sviluppo.

Al momento della presentazione della domanda di saldo la dimensione aziendale in termini di Produzione Standard dovrà rispettare i limiti minimo e massimo di cui sopra, verificati tramite le informazioni presenti sul Fascicolo Aziendale.

Per il calcolo della PS sono computati esclusivamente i prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
5. al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali. Il requisito di adeguate conoscenze e competenze professionali è presunto se al momento della presentazione della domanda di sostegno il beneficiario ha esercitato per almeno tre anni un’attività agricola come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo, oppure quando l’imprenditore sia in possesso di titolo di studio di livello secondario o universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali. La capacità professionale si considera raggiunta anche quando l’agricoltore ha frequentato corsi di formazione professionale, relativi all’orientamento produttivo dell’azienda, per almeno 80 ore. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una apposita commissione regionale tramite procedura scritta basata su quesiti standardizzati estratti in modo casuale. Il giovane agricoltore, che al momento di presentazione della domanda di sostegno non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, può avvalersi del

“periodo di grazia” purché le consegua entro e non oltre la data di presentazione della domanda di saldo e comunque entro la data ultima non prorogabile del 30 giugno 2025. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel PAS per lo sviluppo dell'attività agricola;

6. al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore deve presentare un PAS i cui contenuti sono stabiliti nel capitolo 8.2.6.3.1.11 del PSR. L'attuazione del PAS deve iniziare entro 9 mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro la data di presentazione della domanda di saldo e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025;
7. entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
8. al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di sostegno il giovane agricoltore deve impegnarsi a proseguire l'attività agricola, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, la dimensione aziendale minima di accesso e la qualifica di capo azienda dell'impresa agricola. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del reg. (UE)1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi;
9. l'insediamento in aziende derivanti dal frazionamento di aziende preesistenti non è ammissibile a finanziamento. Per "frazionamento di aziende preesistenti" si intende il trasferimento all'azienda condotta dal giovane di una parte dei terreni appartenenti a una o più aziende preesistenti, a prescindere dal titolo di conduzione di questi terreni (proprietà, affitto, ecc.), anche nel caso in cui l'azienda preesistente cessi la propria attività. In altre parole, nel caso di insediamento di giovani agricoltori alla conduzione di aziende preesistenti, i relativi terreni devono essere trasferiti integralmente, senza alcuna diminuzione, alla nuova azienda.

Non si configura - invece - il frazionamento di azienda preesistente nei seguenti casi:

- a) se il giovane si insedia in una nuova azienda e raggiunge già le dimensioni minime in termini di PS attraverso la fusione di due o più aziende nella nuova azienda. L'eventuale acquisizione di ulteriori terreni, anche derivanti da frazionamento di altre aziende, è in questo caso ininfluenza e non pregiudica l'esito positivo dell'istruttoria;
- b) se il giovane si insedia in una nuova azienda e raggiunge già le dimensioni minime in termini di PS attraverso il subentro in una azienda preesistente. L'eventuale acquisizione di ulteriori terreni, anche derivanti da frazionamento di altre aziende, è ininfluenza e non pregiudica l'esito positivo dell'istruttoria.
- c) se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni acquistati o affittati da soggetti che non sono titolari di partita IVA agricola (compresi gli enti pubblici), a condizione che i terreni non fossero precedentemente affittati ad altra azienda agricola, fatto salvo il caso di cui al punto e);
- d) se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni incolti e/o strutture aziendali in disuso da almeno 5 anni, acquistati o affittati da qualunque tipo di proprietario (anche titolare di partita IVA agricola);
- e) se il giovane si insedia in una nuova azienda costituita da terreni affittati precedentemente ad altra azienda agricola, dopo la scadenza naturale del contratto di affitto precedente o la rescissione del medesimo contratto, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 203/1982;

Qualora ricorrano le casistiche c), d) ed e) i terreni acquisiti con tale modalità devono rappresentare almeno il 75% della superficie totale dell'azienda. Il restante 25% può derivare anche da frazionamento, a prescindere dalla Produzione Standard. In questo

caso, infatti, è determinante, ai fini del rispetto del requisito, l'accorpamento di terreni e/o il recupero di incolti finalizzati alla creazione di una nuova azienda.

Criteria di selezione

| Criteria di selezione | Metodo di calcolo del punteggio | Punteggio |
|---|---|---|
| 1. Inseediamento in azienda condotta da un imprenditore agricolo che al momento del trasferimento ha un'età superiore a 58 anni | In proporzione a crescere dell'età del cedente: - da 58 anni a 65 anni = 3 punti - da 66 anni a 70 anni = 6 punti - oltre i 70 anni = 10 punti | Fino a 10 i punteggi sono cumulabili (ad esempio nel caso di accorpamento aziendale) |
| 2. età del beneficiario (priorità ai soggetti più giovani) | In proporzione inversa al crescere dell'età al momento della presentazione della domanda di sostegno: - da 18 a 24 anni = 25 punti - da 25 a 28 anni = 20 punti - da 29 a 33 anni = 17 punti - da 34 a 38 anni = 15 punti - 39 anni e oltre = 12 punti | Fino a 25 |
| 3. attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni, purché non inquinati. | 1 punto per ogni punto % di terreno recuperato in rapporto alla SAU aziendale ad inizio piano. | Fino a 20 |
| 4. numero di nuovi posti di lavoro creati sulla base del piano aziendale di sviluppo | 5 punti ogni posto di lavoro a tempo pieno (o equivalente full time) creato, compreso il posto di lavoro del titolare. | Fino a 10 |
| 5. giovane che si insedia in un'azienda con sede in zona D | giovane che si insedia in un'azienda con sede in zona D. | 10 |

Sono escluse dal sostegno le domande che raggiungono un punteggio totale inferiore alla soglia minima **pari a 16 punti**.

Gli elementi che determinano il punteggio devono essere dichiarati nella relazione descrittiva del Piano di aziendale di sviluppo a corredo della domanda di sostegno.

Per quanto concerne il criterio "attività aziendale che si sviluppa anche su terreni abbandonati da almeno 5 anni, purché non inquinati" si intendono abbandonati i terreni per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- Terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi cinque anni sul fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti o bosco oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti o bosco in base a foto aeree e rilievi a terra (è onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno).

In caso di punteggio assegnato per la creazione di nuovi posti di lavoro può essere variata la "tipologia di contratto" previsto, per es. da un posto pieno a 2 posti part-time al 50% o viceversa, a condizione che sia mantenuto il numero complessivo di posti di lavoro previsti.

Domande di sostegno

La domanda di sostegno contiene al suo interno il PAS che ne costituisce parte integrante e sostanziale; il PAS (compreso di relazione descrittiva illustrante l'intervento nel suo complesso) deve essere redatto utilizzando il file scaricabile dalla pagina dedicata al presente bando disponibile sul sito www.agriligurianet.it.

Il PAS deve essere allegato obbligatoriamente in formato Excel.

La mancata allegazione alla domanda di sostegno del PAS, ovvero la mancata produzione dello stesso entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità dell'intera domanda di sostegno con conclusione negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria. L'inammissibilità della domanda per carenza documentale comporta come conseguenza anche l'inammissibilità dell'intero pacchetto giovani.

Importo del premio

Il premio è determinato con un importo base, identico per tutti i beneficiari, maggiorato in funzione:

- degli svantaggi crescenti in termini di situazione socio-economica della zona in cui il giovane si insedia;
- dell'impegno organizzativo ed economico dovuto all'insediamento in aziende abbandonate o condotte da soggetti estranei al beneficiario per compensare il maggior tempo necessario per raggiungere un livello di produttività adeguato.

Il premio è pertanto determinato nel modo seguente:

- importo base = € 18.000,00;
- maggiorazione per disagio socio-economico pari a:
 - € 4.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di seconda fascia;
 - € 6.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di terza fascia;
 - € 8.000,00 se il giovane si insedia in una azienda con sede in un comune di quarta fascia.

Non è prevista alcuna maggiorazione per il giovane che si insedia in una azienda con sede in un comune di prima fascia.

I premi di cui sopra sono maggiorati di ulteriori € 8.000,00 per gli insediamenti in aziende costituite per almeno il 50% da terreni non coltivati da almeno 5 anni o precedentemente condotte da soggetti privi di vincoli di parentela con il giovane sino al terzo grado. Nel primo caso il giovane che si insedia si impegna a recuperare a coltura, entro la data di presentazione della domanda di saldo e comunque non oltre la data del 30 giugno 2025, i terreni non coltivati indicati nel PAS, per una superficie pari almeno alla SAU disponibile alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Al fine della predetta maggiorazione si intendono NON COLTIVATI i terreni indicati nel PAS e inseriti nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno, per i quali valgono contemporaneamente le seguenti definizioni:

- Terreni sui quali non è stato pagato alcun premio PAC o misure a superficie PSR negli ultimi cinque anni o intervento PSR strutturale negli ultimi 10 anni;
- Terreni classificati negli ultimi cinque anni a fascicolo aziendale e individuabili sulle relative foto aeree come incolti o bosco oppure terreni che, pur non essendo stati nei cinque anni

precedenti su alcun fascicolo aziendale, sono stati identificati come incolti o bosco in base a foto aeree e rilievi a terra. È onere del richiedente fornire documentazione fotografica in tal senso nella relazione tecnica a corredo della domanda di sostegno.

L'elenco dei comuni suddivisi nelle quattro fasce è riportato in allegato al testo del PSR e disponibile al seguente link <https://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/zonizzazione.html>

Il premio viene erogato, su richiesta del beneficiario, tramite la presentazione delle domande di pagamento di acconto e saldo.

Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del premio e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di un atto di ammissione valido.

Le domande di pagamento possono riguardare la richiesta di pagamento:

- di un primo acconto, pari al 50% del premio, dopo l'avvio dell'attività, inteso come insediamento avvenuto ed ammesso al sostegno;
- di un saldo, pari al 50% del premio.

L'insediamento si conclude con l'attuazione del PAS con conseguente presentazione di una domanda di pagamento di saldo entro il 30 giugno 2025.

La presentazione della domanda di pagamento di saldo è subordinata alla corretta e completa attuazione del PAS in tutte le sue parti; la domanda deve essere corredata obbligatoriamente dalla "Relazione" per la valutazione dell'attuazione del piano aziendale di sviluppo - giovane agricoltore, che diventa parte integrante e sostanziale della domanda, utilizzando il modello scaricabile nella pagina dedicata al bando sul sito www.agriligurianet.it.

La mancata allegazione alla domanda di pagamento di saldo della "Relazione" per la valutazione dell'attuazione del piano aziendale di sviluppo - giovane agricoltore, ovvero la mancata produzione della stessa entro il termine perentorio assegnato con la richiesta di integrazione documentale, comporta l'inammissibilità dell'intera domanda di pagamento con conclusione negativa del procedimento, motivata dall'incompletezza della documentazione indispensabile all'istruttoria. L'inammissibilità della domanda per carenza documentale comporta come conseguenza anche l'inammissibilità dell'intero pacchetto giovani.

Individuazione delle fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione.

| Programma Sviluppo Rurale 2014-2022 | LIGURIA | Misura | 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Sottomisura | 4.1 | Operazione | 4.1.1 | Supporto agli investimenti nelle aziende agricole | |
|---|---|--------|--|-------------------|--|--|-------------------|---|--|
| Descrizione impegno | | | Comunicare alla Regione, entro il termine di quindici giorni lavorativi dal giorno in cui è stato compiuto l'atto, la cessione totale o parziale dell'oggetto dell'investimento, prima della scadenza del vincolo di destinazione d'uso. La cessione non costituisce inadempimento qualora sia mantenuta la destinazione d'uso dichiarata in domanda di sostegno e approvata con l'atto di ammissione, attraverso il passaggio ad un soggetto che abbia gli stessi requisiti del soggetto cedente e che si assuma giuridicamente il vincolo. | | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle) | | | Sottomisura - Operazione | | | | | | |
| | | | X | Intervento | | | | | |
| Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i> | | | decadenza totale | | campo di applicazione <i>(è possibile barrare tutte le caselle)</i> | (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) | | | |
| | | | esclusione | | | (5%) solo campione (controllo in loco) | | | |
| | | | X riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i> | | | | X | (1%) campione Controllo ex post | |
| Tipo di controllo | | | Documentale e visivo in azienda | | | | | | |
| LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO | (1) GRAVITÀ | | | (2) ENTITÀ | | | (3) DURATA | | |
| Basso (1) | Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto | | | Sempre medio | | | Sempre basso | | |
| Medio (3) | Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto | | | Sempre medio | | | Sempre basso | | |
| Alto (5) | Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto | | | Sempre medio | | | Sempre basso | | |
| Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020 | | | Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%. | | | | | | |

| Programma Sviluppo Rurale 2014-2022 | LIGURIA | Misura | 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Sottomisura | 4.1 | Operazione | 4.1.1 | Supporto agli investimenti nelle aziende agricole |
|---|---|--|---|---|-----|--|-------------------|--|
| Descrizione impegno | | | <p>Ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014, i casi contemplati di forza maggiore e circostanze eccezionali devono essere notificati, insieme alla documentazione probante, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo, tramite presentazione di "Domanda di rinuncia per circostanze eccezionali" sul portale SIAN.</p> | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle) | | | X | Sottomisura - Operazione | | | | |
| | | | | Intervento | | | | |
| Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i> | | | | decadenza totale | | campo di applicazione <i>(è possibile barrare tutte le caselle)</i> | | (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) |
| | | | | esclusione | | | | (5%) solo campione (controllo in loco) |
| | | | X | riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i> | | | X | (1%) campione Controllo ex post |
| Tipo di controllo | | | Documentale e visivo in azienda | | | | | |
| LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO | (1) GRAVITÀ | | | (2) ENTITÀ | | | (3) DURATA | |
| Basso (1) | Comunicazione effettuata entro sei mesi dal termine previsto | | | Sempre basso | | | Sempre basso | |
| Medio (3) | Comunicazione effettuata entro dodici mesi dal termine previsto | | | Sempre basso | | | Sempre basso | |
| Alto (5) | Comunicazione effettuata oltre dodici mesi dal termine previsto | | | Sempre basso | | | Sempre basso | |
| Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020 | | Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%. | | | | | | |

| Programma Sviluppo Rurale 2014-2022 | LIGURIA | Misura | 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Sottomisura | 4.1 | Operazione | 4.1.1 | Supporto agli investimenti nelle aziende agricole |
|---|---|---|--|---|--|------------|--|---|
| Descrizione impegno | | | Adeguate pubblicità dell'investimento (Allegato III punto 2.2 - Reg. UE 808/2014 e ss.mm.ii.) | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle) | | | Sottomisura - Operazione | | | | | |
| | | | X | Intervento | | | | |
| Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i> | | | decadenza totale | | campo di applicazione <i>(è possibile barrare tutte le caselle)</i> | X | (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) | |
| | | | esclusione | | | X | (5%) solo campione (controllo in loco) | |
| | | | X | riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i> | | X | (1%) campione Controllo ex post | |
| Tipo di controllo | | | Documentale e visivo in azienda | | | | | |
| LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO | (1) GRAVITÀ | | | (2) ENTITÀ | | | (3) DURATA | |
| Basso (1) | Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale | | | Azioni informative durante l'attuazione dell'operazione collegate al sito web ad uso professionale | | | Adeguamento dell'informativa entro 15 giorni dall'invito a provvedere | |
| Medio (3) | Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico compreso tra € 50.000,00 ed € 500.000,00 | | | Poster e pannelli temporanei non conformi o assenti - Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Provvisori in istruttoria. Targhe e cartelloni permanenti non conformi o assenti. Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. | | | Adeguamento dell'informativa entro 30 giorni dall'invito a provvedere | |
| Alto (5) | Azioni informative collegate ad interventi che beneficiano di un sostegno pubblico superiore ad € 500.000,00. | | | Targhe e cartelloni permanenti ASSENTI - Dimensioni delle informazioni e Visibilità – Controlli a collaudo e post pagamento. | | | Adeguamento dell'informativa oltre 30 giorni dall'invito a provvedere. | |
| Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020 | | Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%. | | | | | | |

| Programma Sviluppo Rurale 2014-2022 | LIGURIA | Misura | 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Sottomisura | 4.1 | Operazione | 4.1.1 | Supporto agli investimenti nelle aziende agricole |
|---|---|--------|--|---|--|---------------------------------|--|---|
| Descrizione impegno | | | Corretta attuazione degli investimenti concessi. | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle) | | | Sottomisura - Operazione | | | | | |
| | | | X | Intervento | | | | |
| Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i> | | | decadenza totale | | campo di applicazione <i>(è possibile barrare tutte le caselle)</i> | X | (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) | |
| | | | esclusione | | | X | (5%) solo campione (controllo in loco) | |
| | | | X | riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i> | | (1%) campione Controllo ex post | | |
| Tipo di controllo | | | Documentale e visivo in azienda | | | | | |
| LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO | (1) GRAVITÀ | | | (2) ENTITÀ | | | (3) DURATA | |
| Basso (1) | Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie | | | Piano realizzato dal 90% a meno del 100%, al netto delle economie | | | Sempre medio | |
| Medio (3) | Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie | | | Piano realizzato dal 70% a meno del 90%, al netto delle economie | | | Sempre medio | |
| Alto (5) | Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie. | | | Piano realizzato dal 50% a meno del 70%, al netto delle economie. | | | Sempre medio | |
| | | | <p>Qualora si accerti che il Piano aziendale di Sviluppo (PAS) non è stato attuato correttamente e la spesa non ha raggiunto la soglia del 50%, il sostegno è revocato integralmente.</p> <p>Se il PAS è stato realizzato correttamente, come di seguito precisato, in termini economici e di obiettivi, ma si è speso meno (economie), non si applicano penalità.</p> <p>Il PAS si considera realizzato correttamente quando sono contemporaneamente rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avere migliorato l'efficienza aziendale dal punto di vista economico e/o ambientale conformemente al PAS presentato; - avere mantenuto il requisito della sostenibilità finanziaria degli investimenti; - avere consentito il raggiungimento della soglia minima di Produzione Standard prevista; - aver garantito il mantenimento dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria; - gli interventi compresi nel PAS sono realizzati quantitativamente così come previsto e autorizzato, anche se con un spesa inferiore. | | | | | |
| | | | Sono fatte salve le modifiche o variazioni al PAS preventivamente comunicate, entro quattro mesi dalla data di conclusione dello stesso PAS, e autorizzate dall'Ente istruttore. | | | | | |
| Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020 | | | Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%, calcolate sull'importo di contributo approvato con atto di ammissione. | | | | | |

| Programma Sviluppo Rurale 2014-2022 | LIGURIA | Misura | 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Sottomisura | 4.1 | Operazione | 4.1.1 | Supporto agli investimenti nelle aziende agricole |
|---|--|--------|---|-------------------|--|-------------------|--|---|
| Descrizione impegno | | | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, per dieci anni in caso di immobili, trattori e motoagricole. | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle) | | | Sottomisura - Operazione | | | | | |
| X | | | Intervento | | | | | |
| Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i> | | | decadenza totale | | campo di applicazione <i>(è possibile barrare tutte le caselle)</i> | | (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) | |
| | | | esclusione | | | | (5%) solo campione (controllo in loco) | |
| | | | X riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i> | | | X | (1%) campione Controllo ex post | |
| Tipo di controllo | | | Documentale e visivo in azienda | | | | | |
| LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO | (1) GRAVITÀ | | | (2) ENTITÀ | | (3) DURATA | | |
| Basso | Modifiche sostanziali effettuate da otto a dieci anni ($8 < x \leq 10$) dal pagamento finale | | | Sempre alto | | Sempre alto | | |
| Medio | Modifiche sostanziali effettuate da sei a otto anni ($6 < x \leq 8$) dal pagamento finale | | | Sempre alto | | Sempre alto | | |
| Alto | Modifiche sostanziali effettuate da cinque a sei anni ($5 < x \leq 6$) dal pagamento finale | | | Sempre alto | | Sempre alto | | |
| NOTA BENE: | | | Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d'uso non è stato mantenuto per almeno cinque anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralmente. | | | | | |
| Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020 | | | Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%. | | | | | |

| Programma Sviluppo Rurale 2014-2022 | LIGURIA | Misura | 4 – INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Sottomisura | 4.1 | Operazione | 4.1.1 | Supporto agli investimenti nelle aziende agricole |
|---|---|--------|--|-------------|--|-------------|--|---|
| Descrizione impegno | | | Mantenere il vincolo di destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo, ai sensi del capitolo 8.1 del PSR, per cinque anni in caso di altri investimenti, diversi da immobili, trattorie e motoagricole. | | | | | |
| Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 del DM 2588 del 10.03.2020 (barrare solo una delle caselle) | | | Sottomisura - Operazione | | | | | |
| X | | | Intervento | | | | | |
| Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i> | | | decadenza totale | | campo di applicazione <i>(è possibile barrare tutte le caselle)</i> | X | (100%) tutte le domande (controllo amministrativo) | |
| | | | esclusione | | | | (5%) solo campione (controllo in loco) | |
| | | | X riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 1, 2, 3)</i> | | | | (1%) campione Controllo ex post | |
| Tipo di controllo | | | Documentale e visivo in azienda | | | | | |
| LIVELLO D'INFRAZIONE DELL'IMPEGNO | (1) GRAVITÀ | | | (2) ENTITÀ | | (3) DURATA | | |
| Basso | Modifiche sostanziali effettuate da quattro a cinque anni ($4 < x \leq 5$) dal pagamento finale | | | Sempre alto | | Sempre alto | | |
| Medio | Modifiche sostanziali effettuate da tre a quattro anni ($3 < x \leq 4$) dal pagamento finale | | | Sempre alto | | Sempre alto | | |
| Alto | Modifiche sostanziali effettuate da due a tre anni ($2 < x \leq 3$) dal pagamento finale | | | Sempre alto | | Sempre alto | | |
| NOTA BENE: | | | Qualora si accerti che il vincolo di destinazione d'uso non è stato mantenuto per almeno due anni dal pagamento finale, il sostegno è revocato integralmente. | | | | | |
| Allegato 6 DM 2588 del 10.03.2020 | | | Le percentuali di riduzione saranno 3%, 25% e 50%. | | | | | |



REGIONE LIGURIA

REPUBBLICA
ITALIANA

UNIONE EUROPEA

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2022-AC-1166

| Compito | Completato da | In sostituzione di | Data di completamento |
|--|------------------|--------------------|-----------------------|
| Approvazione Amministratore proponente | Alessandro PIANA | | 15/11/2022 11:32 |
| * Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Federico MARENCO | | 15/11/2022 11:11 |
| * Approvazione Legittimità | Monica BARATTA | | 10/11/2022 10:32 |
| * Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile) | Riccardo JANNONE | | 09/11/2022 14:01 |
| * Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Nicola VENTURINI | | 09/11/2022 13:50 |

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria